

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5396 del 03/10/2024
Oggetto	D. Lgs, 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta SICEM SAGA SPA con installazione in Via delle Industrie n. 58 in Comune di Canossa (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5619 del 03/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 27405-2024

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6005 del 19-11-2018, intestata alla ditta SICEM SAGA SPA, impianto sito in Comune di Canossa (RE), via delle Industrie n. 58 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 6005 del 19-11-2018, modificata con Determinazione dirigenziale n. 6587 del 22-12-2022, n. 4570 del 11-09-2023, n. 6231 del 28-11-2023 e n. 1243 del 04-03-2024 è stato rilasciato alla ditta SICEM SAGA SPA il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.1a) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Canossa (RE), via delle Industrie n. 58;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 29-07-2024 (prot. n. 138565 del 29-07-2024), con cui la ditta richiede una deroga allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (scarico S1) per i parametri BOD₅ e COD per un tempo limitato di 8 mesi;

Considerato che con nota prot. n. 147365 del 11-08-2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 162338 del 10-09-2024;

Preso atto che, sulla base delle documentazione presentata:

- l'azienda è in fase di realizzazione del nuovo impianto anaerobico di trattamento dei reflui con produzione di biometano, già autorizzato. Durante la fase di avviamento e messa a regime, lo start-up del digestore anaerobico sarà graduale con necessità di test e di prove sia per un'iniziale naturale necessità di adattamento della biomassa granulare anaerobica alle caratteristiche specifiche dei reflui, sia per un conseguente cambiamento delle caratteristiche dei reflui da trattare nell'attuale sezione biologica aerobica;
- l'azienda pertanto chiede una variazione del limite allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura (scarico S1) per i parametri BOD₅ e COD portando i valori rispettivamente a 750 e a 1.500 mg/l, per la fase di avviamento del nuovo impianto per un periodo transitorio di 8 mesi;

Considerato che nella fase di avviamento e messa a regime del digestore anaerobico occorre una sorveglianza approfondita e pertanto nel corso degli 8 mesi richiesti dovranno essere svolti autocontrolli bimestrali con caratterizzazione del refluo in uscita da alcune fasi dell'impianto e dallo scarico finale;

Considerato che il pavimento in assito di uno dei filtri percolatori dell'impianto di depurazione esistente ha subito un cedimento parziale per il quale sarà necessario intervenire e per valutare correttamente la soluzione migliore occorre che prima sia avviato lo start-up del digestore, al fine di valutare le esigenze depurative;

Acquisito il parere favorevole espresso da Iren Acqua Reggio in qualità di gestore del servizio idrico integrato con prot. n. RA001710-2024-P del 19-09-2024 (prot. ARPAE n. 169049 del 19-09-2024);

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 170984 del 23-09-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

Ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente, provvedendo nel contempo a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare come segue il quadro prescrittivo riportato nella SEZIONE D - PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE dell'Allegato I della vigente AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6005 del 19-11-2018:

- **al paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**

20) Per 8 mesi dalla data di cui alla prescrizione n. 7 del paragrafo D1-PIANO DI ADEGUAMENTO ("La Ditta deve comunicare la data di fine lavori, la messa in funzione dell'impianto di pretrattamento anaerobico delle acque reflue e produzione di biometano e l'avvio effettivo di esercizio"), i limiti e la periodicità degli autocontrolli di BOD₅ e COD relativi allo scarico S1 indicati nella Tabella B di cui al paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO sono così sostituiti:

Provenienza scarico	Scarico	Parametro	Limite massimo mg/l	Periodicità controllo
Reflui industriali	S1 pubblica fognatura	BOD ₅	750	bimestrale
		COD	1.500	bimestrale

21) Per 8 mesi dalla data di cui alla prescrizione n. 7 del paragrafo D1-PIANO DI ADEGUAMENTO ("La Ditta deve comunicare la data di fine lavori, la messa in funzione dell'impianto di pretrattamento anaerobico delle acque reflue e produzione di biometano e l'avvio effettivo di esercizio") devono essere svolti autocontrolli bimestrali in due punti parziali dell'impianto (Uscita impianto flash areation e uscita percolatore secondo stadio) con la ricerca di tutti i parametri di Tabella B di cui al paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO, al fine di valutare le rese depurative delle fasi di trattamento dei reflui.

22) Entro i 30 giorni successivi agli 8 mesi concessi, deve essere presentata una relazione recante gli esiti degli autocontrolli svolti e i rapporti di prova degli stessi.

- **a correzione di errore materiale il punto 3 della DETERMINA è così sostituito:**

3. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D ed F dell'allegato I.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6005 del 19-11-2018 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.